



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**ILLEGITTIMO IL DINIEGO DELLA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA PER RAGIONI RIGUARDANTI IL MERITO  
DELLA CONTROVERSIA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, sentenza del 2/04/2025, n. 2871/2025.

**Composizione**

Pres. Scognamiglio - Rel. Criscuolo.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 522 CONDONO FISCALE.

Diniego della definizione agevolata da parte dell'Amministrazione - Ragioni attinenti al merito della controversia – Possibilità – Esclusione.

**Massima**

L'amministrazione finanziaria non può negare la definizione agevolata per ragioni che, riguardando il merito del processo nel corso del quale l'istanza è stata formulata dal contribuente, esulano dai presupposti che, per come desumibili da quanto previsto dall'art. 1, commi 187-195, della legge n. 197/2022, possono giustificare il citato diniego.

**Rif. normativi**

Art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022.

**Rif. Giurisprudenziali**

Corte Costituzionale, sentenza n. 189 del 28/11/2024;  
Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 14243 dell'8/07/2015 (CONF);  
Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15/04/2016 (DIFF).  
2025.

**Anno pubbl.**

Redattore Antonio Negro